

Atto giudiziario – Traccia n. 1

L'associazione culturale Alfa, concessionaria di un bene immobile appartenente al patrimonio indisponibile del Comune Beta, aveva impugnato al TAR, con istanza di sospensione cautelare anche *inaudita altera parte*, la procedura volta a selezionare il nuovo concessionario del bene facendo valere la sua impossibilità di prendervi parte poiché espressamente limitata, oltre che alle persone fisiche, alle sole persone giuridiche in forma societaria.

Il Tar, sospesa la procedura, con sentenza del 25 settembre 2021¹ accoglieva il ricorso ed annullava gli atti impugnati (bando e disciplinare), indicando all'amministrazione, in sede di riesercizio del potere, di prevedere anche tale categoria di soggetti tra quelli ammessi a partecipare.

Il Comune non appellava e trascorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, anche in conseguenza del diverso disegno politico della nuova Giunta Municipale nel frattempo insediatasi, adottava nuova delibera con cui destinava l'immobile a fini istituzionali, sottraendolo alla assegnazione a soggetti privati.

— Tizio provvedeva dunque a notificare la sentenza, ormai passata in giudicato, e, con nota in data 11 ottobre 2021, contestava la sua mancata esecuzione insistendo per la riedizione della procedura secondo quanto indicato dal TAR.

L'Amministrazione non rispondeva ed, anzi, proseguiva nel dare attuazione alla nuova determinazione in relazione all'uso dell'immobile (indicando gara per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione ritenuti necessari per il nuovo utilizzo).

In data 22 marzo 2022, l'Associazione Alfa proponeva quindi giudizio di ottemperanza avanti al TAR, chiedendo:

- di pronunciare la nullità della nuova delibera e degli atti susseguenti per violazione del giudicato o, comunque, che ne fosse disposto l'annullamento poiché viziati da eccesso di potere per irragionevolezza della decisione della Città di adibire a diverso utilizzo il bene;
- di assegnare un termine entro cui disporre la pubblicazione della nuova procedura di affidamento;
- di nominare, per il caso di mancata esecuzione spontanea, il commissario *ad acta*, disponendo congrua penale per ogni giorno di ritardo.

Assuma il candidato la difesa in giudizio del Comune Beta.

PROVA
ESTRATTA

Atto giudiziario – Traccia n. 2

All'esito di una procedura aperta di scelta del contraente, il Comune di Torino aveva affidato all'Associazione Sportiva Dilettantistica Beta la gestione dell'impianto sportivo Gamma.

L'affidamento – avvenuto sulla base del canone offerto e della valutazione del suo progetto di gestione - aveva una durata di dodici anni.

A fronte di tale affidamento era previsto il pagamento di un canone a partire dal secondo anno mentre per il primo si prevedeva che esso fosse sostituito dall'effettuazione di lavori di sistemazione dell'immobile e delle aree verdi circostanti, che versavano in cattivo stato manutentivo. In particolare, in base al cronoprogramma presentato dall'Associazione in sede di partecipazione alla procedura si prevedeva che l'ultimazione dei lavori dovesse avvenire entro un anno dalla stipula della convenzione mentre in base al progetto di gestione, si prevedeva l'assunzione di impegni specifici, valevoli dal secondo anno in poi, consistenti nella promozione dell'attività sportiva, nell'istituzione di una scuola e nell'organizzazione di competizioni agonistiche in accordo con la Federazione Nazionale.

Dopo la stipula della convenzione (avvenuta in data nel maggio del 2020) emergevano problematiche e, sin da subito, ritardi rispetto al cronoprogramma dei lavori, i quali, giungevano ad ultimazione con un ritardo di un anno. Anche i servizi oggetto del progetto di gestione venivano attivati con notevole ritardo e nemmeno nella loro interezza.

Il Comune, dunque, nel settembre 2022, contestava all'Associazione i suddetti ritardi e gravi inadempimenti rispetto al progetto di gestione, oltre al mancato pagamento del canone 2022 e, previa diffida, con determinazione dirigenziale ne pronunciava per i suddetti motivi la decadenza dalla concessione, dichiarando risolto il contratto.

Con atto di citazione in data 18 novembre 2022 l'Associazione si rivolgeva al Tribunale Ordinario per l'accertamento dell'illegittimità della risoluzione della convenzione e della decadenza dalla concessione e per la dichiarazione della perdurante validità ed efficacia della convenzione e il conseguente diritto di proseguire nella gestione dell'impianto per tutta la durata prevista e di legittima ritenzione del canone 2022. Nel dettaglio, l'Associazione adduceva l'imputabilità al Comune del ritardo nell'ultimazione dei lavori e nell'attivazione degli impegni oggetto del progetto di gestione, poiché l'area necessitava di bonifica da rifiuti che aveva comportato uno slittamento dei tempi di inizio lavori di circa un anno. L'Associazione affermava inoltre che tale evenienza causava un notevole incremento di costi non preventivati, che l'aveva indotta a non versare il canone scaduto a maggio 2022.

Il candidato, assunto²⁰²² la difesa in giudizio della Civica Amministrazione.



PROVA NON
ESTRATTA


Atto giudiziario – Traccia n. 3

Tizio, consigliere comunale, in data 16/8/2022 depositava presso il competente Ufficio comunale un'istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/90 diretta a conoscere i nominativi di coloro che, durante l'emergenza sanitaria in atto, avevano presentato istanza per usufruire delle provvidenze economiche distribuite dal Comune ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 658 del 29/3/2020 e, più precisamente, l'elenco dei nuclei familiari cui sono stati concessi i buoni spesa e quello degli eventuali esclusi.

Il Comune di Beta, con nota datata 15/9/2022, pur fornendo al consigliere dati relativi all'entità delle provvidenze distribuite, ometteva, conformemente al parere del responsabile della protezione dei dati, "(...) oltre al nome ed al cognome dei richiedenti le misure di sostegno, tutti i dati sensibili riguardanti gli stessi soggetti (condizioni di disagio economico e sociale ovvero particolari situazioni personali), ai sensi dell'art 43 TUEL, del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 679/2016 così come novellato dal D.lgs. 101 del 2018". Ciò, tenuto anche conto dell'art. 2, co. 3, del Regolamento per la disciplina del Diritto di accesso dei Consiglieri Comunali, approvato con Delibera del Consiglio comunale di Beta n. 52 del 28/11/2009, che sottrae al diritto di accesso dei consiglieri comunali "(...) documenti ed atti contenenti dati riservati e sensibili (...)".

Tizio, senza l'assistenza di un legale, con atto notificato al solo Comune di Beta in data 14/10/2022, impugnava innanzi al locale TAR il provvedimento del Comune deducendo l'illegittimità del diniego parziale oppostogli, nonché della presupposta norma regolamentare, per contrasto con l'art. 43, co. 2, del D.lgs. n. 267/2000 (Tuel).

Il candidato, assuma la difesa in giudizio della Civica Amministrazione.



PROVA NON
ESTRATTA